



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TORRE ANNUNZIATA

ORDINANZA N. 02/2004

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre Annunziata:

- VISTO:** il decreto ministeriale 31 luglio 1934 – “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi”;
- VISTA:** la legge 13.05.1940 n° 690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”;
- VISTA:** la legge 31.12.1982 n. 979 “Disposizioni per la Difesa del Mare”;
- VISTO:** il decreto ministeriale 3 maggio 1984 “Norme per gli allibi di oli minerali”;
- VISTO:** il decreto ministeriale 19 marzo 1990;
- VISTO:** il decreto legislativo il 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;
- VISTO:** il decreto del ministero dell’Ambiente 16 maggio 1996 ed il successivo regolamento recante norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori, approvato con D.M. n° 76 del 20.01.1999 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- VISTO:** il decreto legislativo n° 32/1998;
- VISTA:** la circolare n° 105 datata 21.09.2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo;
- VISTA:** la circolare n.16 datata 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna avente per oggetto “Disciplina delle attività di bunkeraggio nei porti marittimi”;

- CONSIDERATA:** la necessità di provvedere all’emanazione di un organico ed aggiornato Regolamento per la disciplina delle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e di oli lubrificanti alle navi ormeggiate in porto o alla fonda nell’ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata, armonizzandolo anche ai principi espressi nella sopraccitata Circolare;
- VISTO:** il verbale della Commissione Locale infiammabili riunitasi in data 27.02.04;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 03/1995 del 29.04.1995 relativa alla disciplina delle operazioni di bunkeraggio nel porto di Torre Annunziata;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 66 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 80, 83, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

ART. 1

E’ approvato e reso esecutivo con decorrenza dal 15 Marzo 2004, l’annesso **“Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e di oli lubrificanti alle navi ormeggiate in porto o alla fonda nell’ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata”**.

A partire da tale data, l’Ordinanza n. 03/95 citata in premessa e tutte le altre norme dissimili o in contrasto con il suddetto regolamento sono da intendersi abrogate;

ART. 2

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

ART. 3

Le violazioni alla presente Ordinanza sono perseguibili, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, a norma dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.

Torre Annunziata, lì 03.03.2004

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
TORRE ANNUNZIATA**

T.V. (CP) Francesco STAIANO

Copia conforme all’originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo
ufficio - Art. 19 DPR 445/2000

Ufficio Circondariale Marittimo Torre Annunziata

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI E DI OLI LUBRIFICANTI ALLE NAVI ORMEGGIATE IN PORTO O ALLA FONDA NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TORRE ANNUNZIATA.

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Definizioni e campo di applicazione

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si intende per "bunkeraggio" ogni operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e di oli lubrificanti destinati al consumo degli apparati propulsivi delle navi in genere che si trovino nel porto di Torre Annunziata o alla fonda nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo.

Il bunkeraggio, così come definito al precedente comma, può essere effettuato:

- 1) **VIA MARE:** a mezzo di motocisterna o bettolina, per le navi all'ancora in rada o ormeggiate alle seguenti banchine:
 - a) Banchina di levante;
 - b) Banchina di crocelle;

- 2) **VIA TERRA:**
 - a) A mezzo autobotte o distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990, per le navi ormeggiate alle banchine di Levante e Crocelle;
 - b) A mezzo di oleodotto o distributori automatici all'uopo appositamente autorizzati.

ART. 2 Adempimenti amministrativi preliminari

Chiunque intenda esercitare il servizio di bunkeraggio via mare deve preventivamente richiedere ed ottenere, apposita licenza di concessione ai sensi dell'art. 60 del Regolamento al Codice della Navigazione (parte marittima).

Chi intenda esercitare l'attività in parola via terra a mezzo autobotti o distributori mobili deve inoltrare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, apposita "Comunicazione di inizio attività", ai sensi dell'Ordinanza n.27/99 datata 28.05.99 della Capitaneria di porto di C/Stabia.

Chiunque intenda effettuare il rifornimento di carburanti a mezzo di oleodotto o deposito fisso deve preventivamente richiedere ed ottenere apposita concessione

demaniale marittima, ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice della Navigazione, ferme restando le eventuali ulteriori autorizzazioni da richiedere ed ottenere dagli Organismi cui la legge demandi specifiche competenze in materia.

ART. 3

Autorizzazioni

Qualsiasi operazione di bunkeraggio deve essere effettuata con la scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni di cui ai successivi articoli e comunque dopo che l'Ufficio Circondariale Marittimo abbia rilasciato la prescritta autorizzazione.

Nessun'autorizzazione è richiesta per il rifornimento di unità navali a mezzo di distributore fisso o di oleodotto, ferma restando la scrupolosa osservanza delle rispettive prescrizioni di cui ai successivi artt.15 e 17.

ART.4

Disposizioni generali di sicurezza

1. Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio possono essere eseguite nell'arco delle ventiquattro ore. Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona interessata deve essere adeguatamente illuminata; l'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n.186 del 1968.
2. Dette operazioni non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnate da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere sospese immediatamente;
3. Al verificarsi di un eventuale inquinamento, fermi restando l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità Marittima e la responsabilità civile e penale di chi lo ha causato, i Comandanti delle unità navali, le società fornitrici o i titolari dei distributori fissi hanno l'obbligo di bonificare le acque del mare inquinate e di pulire la banchina, rimuovendo eventuali residui oleosi.
A norma dell'art. 12 legge n.979/82 e successive modificazioni, in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi di urgenza, l'Autorità Marittima farà eseguire per conto ed a spese degli stessi, tutte le misure necessarie, comprese quelle di confinamento, contenimento ed abbattimento dell'inquinamento, chiamando in causa le varie Amministrazioni dello Stato e/o Società private con l'impiego di prodotti, attrezzature e mezzi nautici disinfuocanti.
4. Laddove previsto, il richiedente le operazioni di bunkeraggio ovvero il titolare dell'impianto di distribuzione deve richiedere l'intervento di una squadra di Vigili del Fuoco. A tal fine, la richiesta deve essere inoltrata, con un anticipo non inferiore a 48 ore rispetto al previsto inizio delle operazioni, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, che provvederà per l'invio di mezzi e personale di vigilanza.

Gli oneri relativi saranno a completo carico dell'armatore della nave che viene fornita.

5. Le manichette utilizzate nelle operazioni di bunkeraggio devono:

- essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435;
- essere collaudate all'atto della fornitura;
- essere periodicamente controllate;
- pressate ogni 12 mesi indipendentemente dal numero delle ore di lavoro allo scopo di accertare la loro integrità (Circolare n°105 del 21.9.2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo).

Ogni manichetta impiegata deve essere inoltre dotata di apposito certificato sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime ammissibili di esercizio che devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla vigente normativa (D.M. 3 maggio 1984). I suddetti certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le ulteriori seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- ente che ha effettuato il collaudo;

I dati d'identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse. Il dato relativo alla massima temperatura di esercizio da riportare nei certificati, è richiesto per le manichette acquistate dopo il 1°luglio 2002.

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO DI MOTOCISTERNA/ BETTOLINA

ART. 5

Requisiti delle bettoline

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono ottemperare, oltre che a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, ad esse applicabili, anche alle sottoelencate prescrizioni e dovranno, pertanto, essere dotate di:

- a) impianti e dotazioni idonee (es. reticelle taglia-fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi, etc.) al fine di poter effettuare operazioni di bunkeraggio in sicurezza, anche a navi che trasportano prodotti pericolosi;
- b) attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (es. efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta di eventuali colaggi, scorte di materiali assorbenti inerti, panne galleggianti);

- c) “bottazzi” di gomma o di legno o idonei parabordi posti lungo le fiancate, cavi da ormeggio non metallici in buone condizioni d’uso, paraflamma a tutti gli scarichi.

ART. 6

Prescrizioni da osservare nel rifornimento a nave ormeggiata in banchina

1. Il Comandante della bettolina deve avvertire via VHF o telefono la Centrale Operativa dell’ Ufficio Circondariale Marittimo prima dell’ inizio delle operazioni;
2. La nave da rifornire, qualora sia stata autorizzata alla movimentazione di liquidi infiammabili di categoria A o B, oppure sia stata autorizzata ad imbarcare o sbarcare merci pericolose in colli appartenenti alle classi 1,2,3,4,5 e 7, deve sospendere le suddette operazioni per tutta la durata del rifornimento.
E’ consentito il bunkeraggio delle navi petroliere, chimichiere e gasiere non degassificate soltanto durante le operazioni di scarica mentre, durante la carica, il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia imbarcando prodotti aventi punto di infiammabilità $> 60^{\circ}\text{C}$ e a condizione che:
 - a) Per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità. La bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi con i propri mezzi in caso d’emergenza;
 - b) La bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell’atmosfera;
 - c) Gli strumenti per effettuare la connessione siano del tipo antiscintilla.
3. Nel caso di navi cisterna o gasiere con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne;
4. Durante lo svolgimento delle operazioni, a bordo della nave e della bettolina, devono essere predisposti servizi continui di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo di personale facente parte dell’equipaggio munito dei certificati prescritti dalla STCW 95 in materia antincendio. Le attrezzature antincendio di bordo devono essere in perfetta efficienza e immediatamente pronte all’uso. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l’eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);
5. Durante il rifornimento, sia a bordo della nave sia sulla bettolina, nonché sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille, fiamma o calore. Nessuna operazione o lavoro portuale può essere effettuato lungo il lato della nave ove è affiancata la bettolina.
6. La bettolina deve essere ormeggiata il più possibile lontano da sfoghi d’aria o da sorgenti di vapori infiammabili;
7. Le navi e le bettoline, intente nelle operazioni di bunkeraggio, devono tenere alzato a riva il segnale corrispondente alla lettera “B” (bravo) del C.I.S. o una luce rossa durante le ore notturne.

8. Le manichette impiegate devono rispondere ai requisiti ed avere le caratteristiche riportati al precedente art. 4, comma 5; inoltre, devono essere dotate di innesti a tenuta perfetta ed essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi.
9. Deve essere assicurata, tramite idonei collegamenti di massa, l'equipotenzialità elettrica tra nave e bettolina.
10. Il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'Ufficiale della nave da rifornire, designato dal Comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità di pompaggio ed alle interruzioni; quest'ultimo, prima dell'inizio delle operazioni, dovrà concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio, le procedure per l'arresto d'emergenza, il mezzo e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa, informando successivamente tutto il personale addetto alle operazioni. Il suddetto Ufficiale dovrà seguire personalmente le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto.
11. Tra la bettolina e la nave dovranno essere posizionati parabordi di dimensione e robustezza adeguata, atti a impedire il contatto diretto fra i due scafi.
12. Durante il rifornimento, gli ombrinali della nave e della bettolina devono rimanere chiusi. Qualora la bettolina sia ormeggiata con l'ancora in mare, deve essere in grado di mollare rapidamente l'ancora filandola "per occhio"; a tal fine la bettolina deve essere in grado di liberare l'ultima maglia della catena azionando il dispositivo dalla coperta.
13. Gli scarichi dei motori, della cucina e di altre fonti di calore della bettolina e della nave devono essere muniti tutti di rete parascintille.
14. Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona interessata deve essere adeguatamente illuminata secondo quanto prescritto al precedente comma 1) dell'art.4.

ART. 7

Prescrizioni da osservare durante il bunkeraggio di navi alla fonda in rada

Quando il rifornimento viene effettuato in rada devono essere osservate, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 6, le seguenti ulteriori disposizioni:

1. Le operazioni di bunkeraggio in rada possono essere eseguite soltanto nelle zone stabilite, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata.
2. L'unità di dimensioni maggiori deve essere ancorata ed essere in grado di mollare rapidamente l'ancora, filandola "per occhio"; a tal fine essa deve avere la possibilità di liberare l'ultima maglia della catena azionando il dispositivo dalla coperta;
3. Le manovre di ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave, devono essere effettuate nel rispetto delle "Norme per evitare gli abbordi in mare" (COLREG

72), a cura e sotto la responsabilità dei Comandanti delle due unità e con le modalità da essi concordate;

4. I cavi d'ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni d'assetto dovute al trasbordo del combustibile;
5. Al fine di evitare disguidi dovuti a incomprensioni, le comunicazioni tra nave e bettolina devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata, usando termini tecnico-nautici universalmente noti (vedasi "Standard Marine Navigational Vocabulary –IMO");
6. Gli impianti antincendio di entrambe le unità devono essere efficienti e pronti all'uso; a bordo delle due unità deve essere assicurato il servizio di vigilanza e prevenzione incendio conforme a quanto disposto al punto 4 del precedente articolo 6;
7. Le condizioni meteomarine devono essere favorevoli, le operazioni devono essere immediatamente interrotte al peggioramento delle condizioni stesse e, in ogni caso, dietro semplice richiesta, anche verbale, da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata;
8. Durante la sosta in rada delle due unità affiancate è vietata, su di esse, l'esecuzione di lavori con uso di fiamma o che possano generare scintille o calore, anche se già autorizzati da quest' Ufficio; inoltre, al fine di consentire l'immediato allontanamento delle due unità in caso di necessità, è assolutamente vietata l'esecuzione di qualsiasi altro lavoro a bordo, anche senza uso di fiamma, che possa impedire o semplicemente limitare o ritardare la capacità di manovra delle due navi;
9. Durante le operazioni di rifornimento, da parte delle due unità deve essere effettuato ascolto radio continuo a mezzo apparato VHF/FM sulla frequenza dei servizi portuali (canale 09);
10. In caso di sospensione o interruzione del rifornimento, per qualsiasi motivo, la bettolina dovrà allontanarsi immediatamente dalla nave rifornita; in tal caso dovrà essere subito informata l'Autorità Marittima.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, relativamente alla pericolosità del prodotto da rifornire ed alle modalità del rifornimento, si riserva la facoltà di imporre, volta per volta e quando ne ricorra la necessità, ulteriori prescrizioni in materia di prevenzione incendio ed antinquinamento.

ART. 8

Richiesta autorizzazione

La richiesta di autorizzazione ad effettuare il bunkeraggio a mezzo motocisterna/bettolina dovrà essere avanzata, all'Ufficio Circondariale marittimo di Torre Annunziata, dal comando della nave che intende effettuare il bunkeraggio, con un anticipo di almeno 24 ore rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni, in bollo ed in duplice copia, conforme al pertinente stampato in **ALLEGATO A**, parte integrante del presente Regolamento.

La richiesta di cui sopra potrà essere avanzata dalla Società Armatrice o dall'Agenzia Raccomandataria della nave prima dell'arrivo della stessa. In tal caso la domanda dovrà però essere controfirmata dal Comandante della nave interessata prima dell'inizio del rifornimento; in mancanza l'ottenuta autorizzazione verrà considerata nulla.

La richiesta dovrà contenere il nome, la bandiera, la stazza, il nominativo internazionale, la qualità e la quantità del prodotto da imbarcare, la posizione della nave, nonché l'espressa dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Nel caso di bunkeraggio in porto, la pertinente sezione del relativo modello di richiesta dovrà essere controfirmata dal responsabile della motocisterna/bettolina alla presenza dell'Autorità Marittima.

Nel caso in cui il bunkeraggio dovesse essere effettuato in rada, alla predetta richiesta dovrà essere allegata la dichiarazione del Comandante dell'unità rifornitrice in ordine alla conoscenza delle norme contenute nella presente parte nonché all'adempimento delle prescrizioni imposte a suo carico.

ART.9

Rilascio autorizzazione/nulla osta

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, provvederà a rilasciare la richiesta autorizzazione, ponendo le eventuali prescrizioni che, riferite alle diverse situazioni, avranno l'obiettivo di assicurare la pubblica incolumità nonché il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali.

PARTE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO DI AUTOBOTTI OVVERO DISTRIBUTORI MOBILI CONFORMI AL D.M. 19 MARZO 1990

ART. 10

Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo autobotti o distributori mobili

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di distributori mobili possono essere consentite esclusivamente per i prodotti **con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$** .

Tali operazioni di rifornimento sono soggette all'osservanza delle sottoelencate disposizioni. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata potrà comunque imporre prescrizioni diverse da quelle di seguito indicate, in relazione ad esigenze specifiche.

1. La sosta in banchina dell'autobotte non dovrà intralciare le operazioni commerciali delle navi operanti in zona;

2. Le operazioni di rifornimento dovranno essere interrotte qualora si verificassero inconvenienti tali da costituire pericolo per l'incolumità delle persone e della sicurezza portuale, oltre che per esigenze operative di unità commerciali;
3. Durante le operazioni, sottobordo, non potrà operare più di un'autobotte per volta;
4. **La quantità di prodotto erogabile non può essere superiore a 30 tonnellate per ogni autobotte;**
5. L'autobotte, compreso l'eventuale rimorchio, deve uscire dall'ambito portuale immediatamente dopo aver completato il rifornimento; i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle apposite aree di sosta autorizzate, ove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo di autobotte;
6. Le autobotti, i loro rimorchi ed i contenitori mobili devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per il trasporto di infiammabili;
7. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento da parte del personale di bordo. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);
8. Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne, deve essere garantito un valore di illuminamento, pari ad almeno 10 lux, presso i punti di connessione delle manichette e lungo l'intero percorso delle manichette stesse;
9. La nave sotto rifornimento dovrà tenere alzata a riva la bandiera "B" (bravo) del C.I.S. o una luce rossa durante il periodo notturno;
10. Tutti gli scarichi dei "fuochi" di bordo (gas di scarico dei motori, cucina ,etc) devono essere muniti di rete parascintille;
11. Tra l'autobotte , ovvero il distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita l'equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
12. A bordo della nave, ed in banchina limitatamente alla zona interessata dal rifornimento entro un raggio di 100 metri, per tutta la durata dell'operazione, non devono essere effettuati lavori con uso di fiamma di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore.
13. Per tutta la durata dell'operazione di rifornimento intorno alla nave ed all'autobotte, ovvero distributore mobile, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee all'operazione; detta zona deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante: "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
14. Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della Ditta incaricata del rifornimento, almeno n°2 (due) estintori a schiuma di capacità estinguente non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia di capacità adeguata con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
15. Le operazioni di rifornimento devono avvenire sotto il diretto controllo di un Ufficiale della nave da rifornire appositamente designato, per la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

16. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata dell'operazione, pronto ad attuare immediatamente tutti i provvedimenti che si rendessero necessari in caso d'emergenza;
17. Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 4, comma 5;
18. L'autobotte deve essere munita di:
- Reti parascintille ai collettori di scarico del motore;
 - Adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche;
 - Pompa per il travaso del prodotto di tipo idoneo e antideflagrante;
 - N°2 estintori a schiuma di capacità estinguente non inferiore a 10 litri;
19. Durante il rifornimento, la nave dovrà sospendere le operazioni commerciali; eventuali deroghe in merito potranno essere concesse a condizione che non pregiudichino le operazioni di rifornimento.
- Non è consentito il rifornimento di navi traghetto / ro-ro con autobotte in qualsiasi altra condizione (per esempio con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo) né con distributori mobili.***

ART. 11

Vigilanza antincendio

Le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate sotto la vigilanza continua dei Vigili del Fuoco preventivamente allertati secondo le procedure di cui al precedente articolo 4, comma 4.

Il Servizio di Vigilanza Antincendio da impiegare a terra, in prossimità dell'autobotte o del distributore mobile verrà svolto con una squadra composta da un minimo di n°2 persone dotate di automezzo antincendio; per operazioni di particolare complessità o pericolosità, potranno essere adottati diversi criteri di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art.48 del Regolamento per la navigazione marittima;

ART. 12

Richiesta autorizzazione bunkeraggio a mezzo autobotte o distributore mobile

La richiesta di autorizzazione ad effettuare il bunkeraggio a mezzo autobotte o distributore mobile dovrà essere avanzata, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, dal Comando della nave che intende effettuare il bunkeraggio, con un anticipo di almeno 24 ore rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni, in bollo ed in duplice copia, conforme al pertinente stampato in **ALLEGATO B**, parte integrante del presente Regolamento.

La richiesta di cui sopra potrà essere avanzata dalla Società Armatrice o dall'Agenzia Raccomandataria della nave prima dell'arrivo della stessa. In tal caso la domanda dovrà però essere controfirmata dal Comandante della nave interessata prima

dell'inizio del rifornimento; in mancanza l'ottenuta autorizzazione verrà considerata nulla.

La richiesta dovrà contenere il nome, la bandiera, la stazza, il nominativo internazionale, la qualità e la quantità del prodotto da imbarcare, la posizione della nave, nonché l'espressa dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento.

La pertinente sezione del relativo modello di richiesta dovrà essere controfirmata dal responsabile dell'autobotte/distributore mobile alla presenza dell'Autorità Marittima, che provvederà a far vistare la stessa dal Caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio di vigilanza. In mancanza di tale visto le operazioni di bunkeraggio non potranno avere inizio;

ART.13

Rilascio autorizzazione/nulla osta

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, provvederà a rilasciare la richiesta autorizzazione, ponendo le eventuali prescrizioni che, riferite alle diverse situazioni, avranno l'obiettivo di assicurare la pubblica incolumità nonché il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali.

PARTE IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI FISSI SISTEMATI IN BANCHINA

ART.14

Prescrizioni da osservare per il rifornimento di distributori automatici fissi sistemati in banchina

Il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti può essere effettuato tramite autobotti o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste dal citato D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni.

PARTE V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RIFORNIMENTO A MEZZO DI DISTRIBUTORI FISSI SISTEMATI IN BANCHINA

ART.15

Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo di distributori automatici fissi sistemati in banchina

I distributori automatici fissi, come definiti la decreto Legislativo n°32/1998 sono atti al rifornimento di combustibili/lubrificanti delle unità da traffico locale, pesca e diporto alle unità navali di dimensioni medio/piccole.

Per effettuare il rifornimento è necessario ed indispensabile che il distributore sia in regola con la certificazione di prevenzione incendi, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il responsabile del distributore stabilisce le misure di prevenzione e le attrezzature di protezione che debbono adottarsi durante le operazioni. Tali indicazioni sono contenute nel documento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 626/94. Le operazioni di rifornimento a mezzo di distributori fissi installati in banchina sono soggette, oltre che all'osservanza delle indicazioni di cui sopra, anche alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. I distributori automatici devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza a quanto disposto dal Titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934, e dei dispositivi di captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1996 e del successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori", approvato con D.M. n° 76 in data 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
2. Le manichette devono essere integre e in perfette condizioni d'impiego, per evitare spandimenti di prodotto a terra e in mare;
3. Le operazioni possono essere svolte anche in ore notturne a condizioni che presso il distributore e nei punti di rifornimento a bordo sia assicurato un illuminamento di intensità pari ad almeno 10 lux;
4. Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto, pronti all'uso, i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero degli Interni;
5. I motori di propulsione del mezzo da rifornire devono essere spenti, così come ogni altro motore di bordo (es. gruppi elettrogeni) che non sia munito di rete parascintille allo scarico;
6. A bordo del mezzo da rifornire e all'interno dell'area in concessione al distributore non devono essere eseguiti lavori con uso di fiamma, fonti di calore o scintille; in presenza di particolari situazioni, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, si riserva la facoltà di interdire l'esecuzione dei lavori di cui sopra anche nelle aree adiacenti all'impianto di distribuzione;

7. Durante le operazioni di rifornimento deve essere mantenuto in vigore un efficiente servizio continuo di controllo e vigilanza antincendio e antinquinamento, sia da parte dell'equipaggio dell'unità da rifornire che da parte del gestore dell'impianto. Devono essere disponibili e pronte per l'uso immediato tutte le attrezzature antinquinamento in dotazione al distributore (sabbia, panne galleggianti, materiale oleoassorbente, etc.). L'equipaggio dell'unità da rifornire deve mantenere in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate le attrezzature antincendio in dotazione.
8. Il personale di bordo deve ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi sia il vano motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

PARTE VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RIFORNIMENTO A MEZZO DI OLEODOTTO SISTEMATO IN BANCHINA

ART. 16

Bunkeraggio mediante oleodotto

Le navi cisterna che operano presso i terminali del deposito costiero e le navi adibite ai servizi portuali possono effettuare bunkeraggio attraverso le tubazioni provenienti dal suddetto impianto che, a tal fine, dovrà munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni da richiedere ed ottenere dagli Organismi cui la legge demandi specifiche competenze in materia.

Per il rifornimento /bunkeraggio di dette navi cisterna non è consentito l'utilizzo di tubazioni adibite, anche solo parzialmente, alla movimentazione di prodotti petroliferi con punto di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso inferiore a 60°.

ART.17

Prescrizioni da osservare durante il rifornimento

1. E' consentito il bunkeraggio delle navi petroliere, chimichiere e gasiere non degassificate soltanto durante le operazioni di scarica.
2. Durante la carica il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia imbarcando prodotti aventi punto di infiammabilità $> 60^{\circ}\text{C}$.
3. Nel caso di navi cisterna o gasiera, con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne;
4. Durante lo svolgimento delle operazioni, a bordo della nave, devono essere predisposti servizi continui di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo di personale facente parte dell'equipaggio munito dei certificati prescritti dalla STCW 95 in materia antincendio. Le attrezzature antincendio di

bordo devono essere in perfetta efficienza e immediatamente pronte all'uso. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);

5. Durante il rifornimento, sia a bordo della nave che sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille, fiamma o calore.
6. La nave intenta nelle operazioni di bunkeraggio, deve tenere alzato a riva il segnale corrispondente alla lettera "B" (bravo) del C.I.S. o una luce rossa durante le ore notturne.
7. Le manichette impiegate devono rispondere ai requisiti ed avere le caratteristiche riportati al precedente art. 4, comma 5; inoltre, devono essere dotate di innesti a tenuta perfetta ed essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi.
8. Deve essere assicurata, tramite idonei collegamenti di massa, l'equipotenzialità elettrica tra nave e banchina.
9. Il personale del deposito costiero deve attenersi alle disposizioni dell'Ufficiale della nave da rifornire, designato dal Comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità di pompaggio ed alle interruzioni; a tal fine, prima dell'inizio delle operazioni, egli dovrà concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio, le procedure per l'arresto di emergenza ed il mezzo e le procedure di comunicazione tra il deposito e la nave e viceversa, informando successivamente tutto il personale addetto alle operazioni. Il suddetto Ufficiale dovrà seguire personalmente le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto.
10. Durante il rifornimento, gli ombrinali della nave devono rimanere chiusi.
11. Gli scarichi dei motori, della cucina e di altre fonti di calore della nave devono essere muniti tutti di rete parascintille.
12. Le condizioni meteomarine debbono essere favorevoli, le operazioni devono venire immediatamente interrotte al peggioramento delle condizioni stesse e, in ogni caso, dietro semplice richiesta, anche verbale, da parte dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata;
13. Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona interessata deve essere adeguatamente illuminata secondo quanto previsto al comma 1) del precedente art. 4.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, relativamente alla pericolosità del prodotto da rifornire ed alle modalità del rifornimento, si riserva la facoltà di imporre, volta per volta e quando ne ricorra la necessità, ulteriori prescrizioni in materia di prevenzione incendio ed inquinamento.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco STAIANO